

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **128/1974** (ECLI:IT:COST:1974:128)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Udienza Pubblica del **23/01/1974**; Decisione del **03/05/1974**

Deposito del **15/05/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7231 7232**

Atti decisi:

N. 128

SENTENZA 3 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 15 maggio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 133 del 22 maggio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge

12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, quarto e quinto comma, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; dell'art. 7, sesto e settimo comma, del r.d. 16 gennaio 1936, n. 801 (Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), e dell'art. 1317 del codice della navigazione; giudizio promosso con ordinanza emessa il 6 settembre 1971 dal presidente del consorzio autonomo del porto di Genova nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa Santa Barbara e la società Ralfmare ed altri, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971.

Visto l'atto di costituzione della società Ralfmare;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Giuseppe VERZÌ;

udito l'avv. Antonio Ribon, per la società Ralfmare.

Ritenuto in fatto:

La società cooperativa Santa Barbara ha citato in giudizio l'agenzia marittima Ralfmare avanti il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova - giudice competente per materia, ai sensi dell'art. 7 del t.u. 16 gennaio 1936, n. 801 - chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 210.000, quale corrispettivo dei servizi di sorveglianza antincendio prestati sulla motonave Rosaldo, affidata alla raccomandazione della Ralfmare.

La Ralfmare ha eccepito, fra l'altro, la illegittimità costituzionale degli artt. 1266 e 1317 del codice della navigazione, e dell'art. 7 del t.u. approvato con r.d. 19 gennaio 1936, n. 801, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 108, comma secondo, della Costituzione, sostenendo che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuitegli dalle citate norme, non offre i requisiti all'uopo richiesti dalla Costituzione anche per i giudici speciali, e più volte specificati dalla giurisprudenza costituzionale. E cioè: l'indipendenza, la garanzia di inamovibilità, la immunità da vincoli che comportino la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi, la possibilità di sottrarsi alle risultanze degli atti provenienti dall'Amministrazione dello Stato nonché, nei casi di incompatibilità, di astenersi dal decidere e correlativamente, di essere ricusato.

Con ordinanza del 6 settembre 1971, il presidente del consorzio suindicato ha ritenuto infondati quasi tutti i profili, prospettati dalla società Ralfmare, ad eccezione della carenza di imparzialità nei casi in cui egli sia chiamato, quale giudice, da una delle parti a riconoscere la denunciata illegittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente del quale è capo. E sotto questo limitato aspetto ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ha accolto l'eccezione della Ralfmare.

L'ordinanza preliminarmente precisa che l'art. 1266 del codice della navigazione non può essere investito della censura di illegittimità, limitandosi a far salve, genericamente, le disposizioni relative alla costituzione ed all'ordinamento del consorzio autonomo del porto di Genova, senza disciplinare direttamente la giurisdizione del presidente; va invece sollevata la questione dell'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. n. 801 del 1936 e di quelle altre disposizioni originarie che contemplano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali del presidente del consorzio, cioè l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, che ha modificato il detto art. 6 bis. Osserva quindi

l'ordinanza che è pur vero che il presidente, in linea di massima, si limita a provvedere alla esecuzione, con propri decreti, delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'ente (assemblea e comitato); ed è vero che, le funzioni giurisdizionali gli sono attribuite dalla legge non come organo dell'amministrazione consorziale, ma come ufficiale di Governo e cioè come organo giurisdizionale dello Stato; ma resta pur tuttavia il fatto che i provvedimenti stessi sono, almeno formalmente, atti del presidente, e sotto questo profilo l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dalla Ralfmare, non appare manifestamente infondata, considerato anche che, nei giudizi avanti il presidente del consorzio non ricorrono i rimedi dell'astensione e della riconsunzione.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la società Ralfmare, la cui difesa insiste sugli altri profili di illegittimità, prospettati nel giudizio di merito e non accolti dalla ordinanza.

Considerato in diritto:

1. - Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, "nei casi in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo". E sono stati pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che prescrivono che "i giudici sono soggetti soltanto alla legge", e che "la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali".

L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, "come è avvenuto nel giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un provvedimento emesso dallo stesso presidente", tale garanzia venga a mancare.

2. - La questione, nei limiti della prospettazione effettuata dall'ordinanza, è fondata.

Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità. Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria garanzia di indipendenza ed imparzialità. Egli non può essere considerato *super partes* quando appare portatore di uno degli interessi in conflitto dal momento che la censura investe proprio il provvedimento da lui emesso.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi sesto e settimo, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; dell'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50 (Costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova), introdotto con l'art. 1, punto IX, commi quarto e quinto, del r.d.l. 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1927, n. 2637; e dell'art. 1317 del codice della navigazione, nella parte in cui consentono che il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova decida sulla legittimità di provvedimenti amministrativi adottati dall'ente di cui lo stesso presidente è a capo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 3 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.